

Codice A1604B

D.D. 24 novembre 2020, n. 665

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di due sorgenti - denominate Fiorano e Garesca/Giarenca - ubicate nel Comune di Lorzane (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).**



**ATTO DD 665/A1604B/2020**

**DEL 24/11/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di due sorgenti - denominate Fiorano e Garesca/Giarenca - ubicate nel Comune di Lorzane (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con il Comune di Lorzane (TO) - nel cui territorio sono localizzate le sorgenti - e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per i Comuni di Lorzane (TO) e di Fiorano Canavese (TO), approvvigionati dalle acque derivate dalle captazioni, nonché committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii. - con nota in data 8 ottobre 2020, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 217 del 6 ottobre 2020 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti due sorgenti:

- sorgente *Fiorano* - particella catastale n. 17 del foglio di mappa n. 1;
- sorgente *Garesca/Giarenca* - particella catastale n. 73 del foglio di mappa n. 14.

Per quanto concerne il regime idrogeologico delle sorgenti non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata.

Precedentemente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note in data 6 marzo 2020 e in data 23 luglio 2020, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Le due captazioni sono ubicate nel settore occidentale del territorio comunale, la sorgente *Fiorano* a monte del concentrico, lungo la strada che conduce al Comune di Fiorano Canavese, circa 500 metri in direzione Nord-Nord Est del serbatoio di Nolei, la sorgente *Garesca/Giarenca* a monte del concentrico, circa 300 metri a valle della frazione Lorzane alto; la prima fonte approvvigiona Fiorano Canavese, mentre la seconda Lorzane.

Dal punto di vista geomorfologico, le due sorgenti si impostano nell'ambito della morena laterale destra afferente al complesso dell'*Anfiteatro Morenico di Ivrea*, i cui depositi costituiscono un complesso acquifero contraddistinto da una permeabilità per porosità di grado medio-basso, influenzata dalla presenza della matrice limosa che caratterizza tutti i depositi di origine glaciale; le due emergenze possono pertanto essere definite, verosimilmente, come *sorgenti di contatto* fra litologie a diversa permeabilità.

Per le due captazioni non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo, tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in tal caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato. Tuttavia, tenendo però conto della variabilità idrogeologica degli acquiferi in cui si impostano le sorgenti, contraddistinti da una permeabilità per porosità di grado medio-basso poiché costituiti da depositi glaciali fini, è stato ritenuto che l'assegnazione in un grado di vulnerabilità intrinseca di grado elevato fosse eccessivamente cautelativo e pertanto la stessa è stata stimata secondo il metodo base GNDCI-CNR, in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato; in particolare, nel caso in esame è stato assegnato un grado basso, corrispondente alla classe *falda idrica in materiali morenici prevalentemente fini* del metodo stesso.

Le proposte di definizione presentate sono state pertanto determinate sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha valutato una vulnerabilità intrinseca specifica bassa degli acquiferi alimentanti le sorgenti ed effettuando una valutazione della conformazione del territorio in cui sono situate le stesse al fine di stimare l'estensione dei bacini idrogeologici alimentanti: tale valutazione è stata eseguita considerando la presenza di spartiacque geomorfologici e idrologici e le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,5 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ogni sorgente, per una superficie di 0,023 ettari ciascuna;
- zone di rispetto ristrette, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali delle zone di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ogni sorgente, per una superficie di 2,43 ettari ciascuna.

All'interno dell'area di salvaguardia della sorgente *Fiorano* sono presenti alcuni fabbricati privi di allaccio alla rete fognaria pubblica e dei tratti di viabilità di collegamento tra le borgate; entro l'area della sorgente *Garesca/Giarenca* sono invece presenti, oltre alla viabilità di collegamento, aree il cui uso del suolo ricade nella classe "frutteti e vigneti", per le quali si è reso necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nelle seguenti planimetrie:

- *"Elaborato n. A - STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI E DELLE PRESE SUPERFICIALI - FASE B - DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI IDRICHE - Oggetto: APPENDICE 1 - Planimetria dell'area di salvaguardia proposta su base CTR e su base catastale, elenco delle particelle catastali coinvolte e destinazione urbanistica prevalente, dimensioni delle aree di salvaguardia - COMUNE DI LORANZE' - SORGENTE FIORANO - Scala 1:2.000"*;
- *"Elaborato n. A - STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI E DELLE PRESE SUPERFICIALI - FASE B - DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI IDRICHE - Oggetto: APPENDICE 1 - Planimetria dell'area di salvaguardia proposta su base CTR e su base catastale, elenco delle particelle catastali coinvolte e destinazione urbanistica prevalente, dimensioni delle aree di salvaguardia - COMUNE DI LORANZE' - SORGENTE GARESCA - Scala 1:2.000"*;

agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", con nota in data 4 dicembre 2019, ha trasmesso ai Comuni di Lorzà (TO) e di Lugnacco (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle due sorgenti ubicate nel Comune di Lorzà e gestite dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Lorzà (TO), visionata la documentazione trasmessagli, con nota del Sindaco in data 6 dicembre 2019, ha espresso le proprie osservazioni in merito alle definizioni proposte, con particolare riferimento alla denominazione utilizzata per la sorgente *Garesca* - che risulta anche identificata con il nome *Giarenca* - e alla segnalazione della presenza di altre due sorgenti potabili ubicate nel territorio comunale in località *Piof* e *Castello*, gestite anch'esse da S.M.A.T. S.p.A. e le cui aree di salvaguardia non sono state finora ridefinite ai sensi del regolamento 15/R/2006 e risultano, pertanto, ancora perimetrare sulla base del criterio geometrico stabilito dalla normativa statale vigente che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione*; il Comune di Lugnacco (TO), invece, non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alla definizione proposta per la sorgente *Fiorano* che, seppur marginalmente, interessa una porzione marginale del proprio territorio comunale.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 24 dicembre 2019, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente, che ha identificato all'interno delle stesse alcune situazioni di criticità che è necessario mettere in sicurezza mediante adozione di idonee misure, come la verifica delle caratteristiche degli scarichi puntuali dei reflui a servizio di fabbricati non allacciati alla rete fognaria, delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità di collegamento tra le borgate e la redazione di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le porzioni di aree il cui uso del suolo ricade nella classe "frutteti e vigneti" ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia della sorgente *Garesca/Giarenca*. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- in relazione agli edifici che non risultano allacciati alla rete fognaria presenti nell'area di salvaguardia della sorgente *Fiorano*, è necessario che vengano precisati i sistemi esistenti di smaltimento dei reflui e di conseguenza individuati gli interventi di messa in sicurezza necessari; tali interventi, ad esempio l'installazione di vasche a tenuta o il collettamento degli scarichi nella fognatura comunale, dovranno prevedere soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami; deve inoltre essere verificata anche l'eventuale presenza nei fabbricati di serbatoi contenenti sostanze pericolose, quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi;
- dovrà essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- in relazione al possibile utilizzo delle aree di rispetto ristrette per il pascolo di bestiame, ai sensi

dell'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006, ne è specificamente vietata la stabulazione;

- per quanto riguarda il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari predisposto solo per alcuni mappali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia della sorgente *Garesca/Giarenca*, ne va garantita l'applicazione e la sottoscrizione da chi detiene il titolo d'uso delle particelle sottoposte a salvaguardia e va presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino;
- nelle zone di rispetto ristrette è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle captazioni, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- per quanto riguarda la realizzazione di nuovi interventi edificatori, di nuova viabilità o di modifiche di tracciato della viabilità esistente, si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente;
- nelle aree di salvaguardia definite dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - sede di Ivrea, valutata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 17 marzo 2020, ha evidenziato che la sorgente *Garesca/Giarenca* approvvigiona la zona di utenza rappresentata dal capoluogo del Comune di Lorzanzè mentre la sorgente *Fiorano* approvvigiona l'intero acquedotto del Comune di Fiorano Canavese, costituito da un'unica zona di utenza. Entrambi gli acquedotti non sono provvisti di impianti di trattamento di tipo chimico, mentre sono dotati di un sistema di disinfezione dell'acqua mediante l'impiego di prodotti a base di cloro.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha sottolineato che, nell'ambito dei controlli ufficiali ex d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii., di norma verifica la qualità dell'acqua presso i punti di utenza e non presso le singole emergenze e, pertanto, i dati disponibili sono riferiti alla rete di distribuzione; le analisi effettuate sui campioni prelevati nelle zone di utenza degli acquedotti non hanno, di norma, evidenziato superamenti dei valori dei parametri chimici, chimico-fisici o situazioni di criticità mentre, dal punto di vista microbiologico si è riscontrata, per la zona di utenza asservita alla sorgente *Garesca/Giarenca*, la sporadica presenza di *batteri coliformi*, *enterococchi* e *Pseudomonas aeruginosa* mentre per la zona di utenza asservita alla sorgente *Fiorano* si è riscontrata, sempre con carattere di sporadicità, la presenza di *batteri coliformi* - in entrambi i casi in occasione di malfunzionamento dei sistemi di disinfezione.

Per le sorgenti in esame, trovandosi in ambito collinare, ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, non è richiesto di approfondire gli studi riguardanti il profilo pedologico del terreno per:

- l'estrema variabilità pedologica dei versanti, con particolare riferimento alla profondità dei suoli agrari e alla percentuale di scheletro presente, che rende difficoltosa e con ampio margine di errore l'estensione a livello areale della capacità protettiva dei suoli a partire dai profili realizzati e osservati;
- la dinamica d'infiltrazione delle precipitazioni meteoriche nel terreno che ha delle peculiarità proprie, per il ruolo rilevante di difficile quantificazione e di estrema variabilità che assumono lo scorrimento superficiale e lo scorrimento ipodermico (al di sotto dei primi centimetri di suolo).

Lo studio pedologico per definire la capacità protettiva dei suoli non è quindi necessario per la zona di rispetto ristretta della sorgente *Garesca/Giarenca*, caratterizzata da superfici destinate a frutteti e vigneti interessate da trattamenti con fitosanitari e biocidi. In questi contesti morfologici la gestione



agricola delle zone di rispetto ristrette è pertanto desunta unicamente dalla valutazione della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alimentante la sorgente che, nel caso specifico, è stata considerata bassa, cui corrisponde la Classe D di gestione agricola. I terreni appartenenti a tale classe sono caratterizzati dal minimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, da una minima limitazione degli interventi agronomici ammessi.

All'interno dell'area di salvaguardia della sorgente *Fiorano*, invece, non si svolgono attività agricole e/o silvo-pastorali (pascolo), essendo la zona di rispetto ristretta caratterizzata, prevalentemente, dalla presenza di boschi e, pertanto, non è stato ritenuto necessario presentare il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate sono tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del suddetto regolamento regionale. Nel caso in cui venga modificata, introducendo attività di sfruttamento del suolo, la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44, in data 29 ottobre 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione risultano conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le due sorgenti potabili - denominate *Fiorano* e *Garesca/Giarenca* - ubicate nel Comune di Lorzane (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possano essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla

- superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
  - si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
  - si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità di collegamento tra le borgate che attraversano le zone di rispetto ristrette procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree;
  - si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia della sorgente *Fiorano* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile dei fabbricati privi di allaccio alla rete fognaria pubblica e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
  - si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
  - l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione dei frutteti e dei vigneti sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente *Garesca/Giarenca*, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente *Garesca/Giarenca*, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e dovrà, altresì, essere inviata sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, in applicazione del principio di precauzionalità;

ritenuto che i frutteti e i vigneti insistenti sulla zona di rispetto ristretta della sorgente *Garesca/Giarenca* potranno essere condotti in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 4 dicembre 2019, con la quale è stata trasmessa ai Comuni di Loranze (TO) e di Lugnacco (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle due sorgenti ubicate nel Comune di Loranze e gestite dal gestore

d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota del Sindaco del Comune di Lorzanzè (TO), in data 6 dicembre 2019 - prot. n. 0002818;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 24 dicembre 2019 - prot. n. 114076;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - sede di Ivrea, in data 17 marzo 2020 - prot. n. 0025457;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese" n. 217, in data 6 ottobre 2020, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 8 ottobre 2020 - prot. n. 0002810, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

*determina*

a. Le aree di salvaguardia delle due sorgenti - denominate *Fiorano* e *Garesca/Giarenca* - ubicate nel Comune di Lorzane (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nelle seguenti planimetrie:

- “*Elaborato n. A - STUDIO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI E DELLE PRESE SUPERFICIALI - FASE B - DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI IDRICHE - Oggetto: APPENDICE 1 - Planimetria dell’area di salvaguardia proposta su base CTR e su base catastale, elenco delle particelle catastali coinvolte e destinazione urbanistica prevalente, dimensioni delle aree di salvaguardia - COMUNE DI LORANZE’ - SORGENTE FIORANO - Scala 1:2.000*”;
- “*Elaborato n. A - STUDIO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI E DELLE PRESE SUPERFICIALI - FASE B - DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI IDRICHE - Oggetto: APPENDICE 1 - Planimetria dell’area di salvaguardia proposta su base CTR e su base catastale, elenco delle particelle catastali coinvolte e destinazione urbanistica prevalente, dimensioni delle aree di salvaguardia - COMUNE DI LORANZE’ - SORGENTE GARESCA - Scala 1:2.000*”;

allegate alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” relativi, rispettivamente, alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto ristrette.

Per quanto concerne le attività di conduzione di frutteti e vigneti che interessano l’area di salvaguardia della sorgente *Garesca/Giarenca*, ricadente in Classe D, in considerazione della limitata estensione dei territori interessati e tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, lo stoccaggio e l’accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci.

La gestione dei fertilizzanti nella zona di rispetto, caratterizzata dalla presenza di frutteti e vigneti, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro.

Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture.

L’apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall’Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006.

I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica). Il bilanciamento dell’apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell’area di salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii., o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale

(PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

E' vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a "verde privato" ed in aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

Con riferimento a entrambe le sorgenti è, inoltre, assolutamente vietato l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

c. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per i territori comunali di Lorzè (TO) e di Fiorano Canavese (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per i territori comunali di Lorzè e di Fiorano Canavese - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Lorzè e di Lugnacco, affinché gli stessi provvedano a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni e dei sentieri e delle piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità di collegamento tra le borgate che attraversano le zone di rispetto ristrette procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia della sorgente *Fiorano* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile dei fabbricati privi di allaccio alla rete

fognaria pubblica e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;

- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. AdS\_Fiorano.pdf
2. AdS\_Garesca-Giarenca.pdf



Allegato

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento





**Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.**  
 Sede legale Corso XI Febbraio 14 – 10152 Torino  
 Tel. 011.4645.111 - Fax 011.4365.575  
 Capitale Sociale Nominale € 345.533.761,65  
 C.F. - P.IVA e Registro delle Imprese di Torino  
 07937540016  
 sito: www.smatorino.it  
 e-mail: info@smatorino.it



**STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI E DELLE PRESE SUPERFICIALI**

**FASE B – DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI IDRICHE**

Oggetto:

**APPENDICE 1- Planimetria dell'area di salvaguardia proposta su base CTR e su base catastale, elenco delle particelle catastali coinvolte e destinazione urbanistica prevalente, dimensioni delle aree di salvaguardia COMUNE DI LORANZE' - SORGENTE FIORANO**

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Autorizzazione	Modifiche
0	06/09/19	Geol. E. Cogo	Ing. M. Tuberga	Geol. N. Quaranta	



Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Codifica Piano dei Conti:

**Collaboratori:**

**Il Progettista:**

Tipologia di spesa:

Dott. Nicola QUARANTA

Centro di Responsabilità:

GEO engineering S.p.A.

Oggetto di controllo:

C.so Unione Sovietica, 560 - 10135 TORINO

Divisione: 01

Tel. 011 3913194 - Fax 011 3470603  
 e-mail: info@geoengineering.torino.it

Allegato n.

Elaborato n.

**A**


**SUPERFICI COINVOLTE DALLE AREE DI SALVAGUARDIA (HA)**

SORGENTE	ZTA	ZR
<b>FIORANO</b>	0,023	2,43

**DIMENSIONI DELLA ZTA**

Sorgente	Lunghezza a monte del manufatto (m)	Lunghezza a valle del manufatto (m)	Lunghezza laterale al manufatto (m)
<b>FIORANO</b>	10	2	7,5

Proposta di definizione delle aree di salvaguardia del pozzo.  
 Base cartografica CTR alla scala 1:10.000 (modificata alla scala 1:5.000)




**LEGENDA**

Aree di salvaguardia

- Manufatto
- Zona di tutela assoluta (ZTA)
- Zona di rispetto (ZR)

Proposta di definizione delle aree di salvaguardia del pozzo.  
 Base cartografica catastale alla scala 1:2.000



**LEGENDA**

Aree di salvaguardia

- Manufatto
- Zona di tutela assoluta (ZTA)
- Zona di rispetto (ZR)

**PARTICELLE CATASTALI COINVOLTE**

Codice comune	Foglio	Particella	FIORANO			Destinazione urbanistica
			Superficie in ZTA	Superficie in ZR		
E883	5	10	no	parziale	Aree agricole	
E883	5	11	no	parziale	Aree agricole	
E883	5	12	no	totale	Aree agricole	
E883	5	13	no	parziale	Aree agricole	
E883	5	14	no	parziale	Aree agricole	
E883	1	1	no	parziale	Aree agricole	
E883	1	2	no	totale	Aree agricole	
E883	1	3	no	totale	Aree agricole	
E883	1	4	no	parziale	Aree agricole	
E883	1	5	no	totale	Aree agricole	
E883	1	6	no	totale	Aree agricole	
E883	1	7	no	totale	Aree agricole	
E883	1	8	no	parziale	Aree agricole	
E883	1	9	no	totale	Aree agricole	
E883	1	10	no	totale	Aree agricole	
E883	1	11	no	totale	Aree agricole	
E883	1	12	no	totale	Aree agricole	
E883	1	13	no	parziale	Aree agricole	
E883	1	16	no	parziale	Aree agricole	
E883	1	17	parziale	parziale	Aree agricole	
E883	1	27	no	parziale	Aree agricole	
E883	1	40	no	parziale	Aree agricole	
E883	1	70	no	totale	Aree agricole	
E883	1	71	no	parziale	Aree agricole	
E883	1	117	no	totale	Aree agricole	
E883	1	118	no	totale	Aree agricole	
E883	1	120	no	parziale	Aree agricole	
E883	1	121	no	totale	Aree agricole	
E883	1	145	no	parziale	Aree agricole	
E883	1	152	no	totale	Aree agricole	
E883	6	1	no	parziale	Aree agricole	
XX47	5 L	259	no	parziale	Aree agricole	
XX47	5 L	266	no	parziale	Aree agricole	
XX47	5 L	433	no	parziale	Aree agricole	
XX47	5 L	434	no	parziale	Aree agricole	





**Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.**  
 Sede legale Corso XI Febbraio 14 – 10152 Torino  
 Tel. 011.4645.111 - Fax 011.4365.575  
 Capitale Sociale Nominale € 345.533.761,65  
 C.F. - P.IVA e Registro delle Imprese di Torino  
 07937540016  
 sito: www.smatorino.it  
 e-mail: info@smatorino.it



**STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI E DELLE PRESE SUPERFICIALI**

**FASE B – DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI IDRICHE**

Oggetto:

**APPENDICE 1- Planimetria dell'area di salvaguardia proposta su base CTR e su base catastale, elenco delle particelle catastali coinvolte e destinazione urbanistica prevalente, dimensioni delle aree di salvaguardia COMUNE DI LORANZE' - SORGENTE GARESCA**

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Autorizzazione	Modifiche
0	06/09/19	Geol. E. Cogo	Ing. M. Tuberga	Geol. N. Quaranta	



Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Codifica Piano dei Conti:

**Collaboratori:**

**Il Progettista:**

Tipologia di spesa:

Dott. Nicola QUARANTA

Centro di Responsabilità:

GEO engineering S.p.A.

Oggetto di controllo:

C.so Unione Sovietica, 560 - 10135 TORINO  
 Tel. 011 3913194 - Fax 011 3470803  
 e-mail: info@geoengineering.torino.it

Divisione: 01

Allegato n.

Elaborato n.

Archivio file:

**A**


**SUPERFICI COINVOLTE DALLE AREE DI SALVAGUARDIA (HA)**

SORGENTE	ZTA	ZR
GARESCA	0,023	2,43

**DIMENSIONI DELLA ZTA**

Sorgente	Lunghezza a monte del manufatto (m)	Lunghezza a valle del manufatto (m)	Lunghezza laterale al manufatto (m)
GARESCA	10	2	7,5

Proposta di definizione delle aree di salvaguardia del pozzo.  
 Base cartografica CTR alla scala 1:10.000 (modificata alla scala 1:5.000)



**LEGENDA**


Aree di salvaguardia

Manufatto

Zona di tutela assoluta (ZTA)

Zona di rispetto (ZR)

Proposta di definizione delle aree di salvaguardia del pozzo.  
 Base cartografica catastale alla scala 1:2.000



**LEGENDA**

Aree di salvaguardia

Manufatto

Zona di tutela assoluta (ZTA)

Zona di rispetto (ZR)

**PARTICELLE CATASTALI COINVOLTE**

GARESCA				
Foglio	Particella	Superficie in ZTA	Superficie in ZR	Destinazione urbanistica
14	14	no	parziale	Aree agricole
14	15	no	parziale	Aree agricole
14	46	no	parziale	Aree agricole
14	47	no	parziale	Aree agricole
14	48	no	parziale	Aree agricole
14	50	no	parziale	Aree agricole
14	62	no	totale	Aree agricole
14	63	no	parziale	Aree agricole
14	73	parziale	parziale	Aree agricole
14	113	no	parziale	Aree agricole
14	114	no	parziale	Aree agricole
14	115	no	totale	Aree agricole
14	116	no	parziale	Aree agricole
14	117	no	parziale	Aree agricole
14	118	no	parziale	Aree agricole
14	179	no	totale	Aree agricole
14	191	no	totale	Aree agricole
14	192	no	totale	Aree agricole
14	199	no	parziale	Aree agricole
14	200	no	parziale	Aree agricole
14	201	no	parziale	Aree agricole
14	204	parziale	parziale	Aree agricole
14	208	no	totale	Aree agricole
14	218	no	parziale	Aree agricole
14	219	no	parziale	Aree agricole